

CONTRATTO INTEGRATIVO PER I PORTIERI DELLA PROVINCIA DI
M O D E N A

Addì, 18 Dicembre 1939 XVIII, in Modena;

tra la Federazione Nazionale Fascista dei Proprietari di Fabbricati, agli effetti del presente accordo, rappresentata, per delega dal suo Presidente, dal Comm. Prof. Giuseppe Manicardi, Presidente del Sindacato Fascista dei Proprietari di Fabbricati di Modena e dal Gr. Uff. Dr. Oreste Squatriti, Direttore dell'Unione Provinciale di Modena della Confederazione Fascista degli Industriali, assistiti dal Sig. Lenzi Livio, nonchè dal Dr. Carlo Tassi dell'Unione predetta; sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative Edilizie; e la Federazione Nazionale Fascista degli Addetti alla Proprietà Edilizia, rappresentata per delega, dal suo Segretario, dal Sig. Baraldi Umberto, Segretario del Sindacato Provinciale di Modena della Federazione predetta, assistito dal Prof. Giuseppe Toscani, Segretario della Unione di Modena della Confederazione Fascista dei Lavoratori del Commercio;

E' stato stipulato il presente Contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i portieri sottoscritto il 30 Aprile 1938 XVI; da valere per la Provincia di Modena.

Il presente contratto sarà pubblicato nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni statutarie e di legge entro il termine di 60 giorni dalla sua stipulazione definitiva.

ART. 1

Ai fini dei minimi di salario e delle indennità dovuti al portiere a norma degli artt. 13 e 14 del contratto nazionale di lavoro per i Portieri, gli stabili vengono classificati nelle seguenti categorie:

1^ Categoria: stabili che abbiano almeno tre dei seguenti elementi: ascensore, cancello chiuso, telefono urbano in portineria, scala di servizio, termosifone centrale.

2^ Categoria - Tutti gli altri stabili.

ART. 2 - MINIMI DI PAGA AGGIORNATI AL 25 MAGGIO 1940 XVIII°

I minimi di salario mensile da corrispondere ai portieri sono i seguenti:

	<u>Categoria degli stabili</u>	
	I^	2^
- Portieri di cui alla lettera a) dello articolo 1° del C.N.	£. 207,57	£. 163,17
- Portieri di cui alla lettera b) dello articolo I del C.N.	£. 207,57	£. 149,85
- Portieri di cui alla lettera a) dello articolo I del C.N.	£. 155,40	£. 122,10

./.

- Portiere di cui alla lettera b) dello
articolo I del C.N.

£. 155,40 £. 111,--

Se lo stabile ha più di due scale (esclusa quella dei servizi) i minimi di salario sono maggiorati di £. 22,20 mensili.

Se il portiere o la portiera sono stati autorizzati all'esercizio di un mestiere nello stabile, ai minimi di salario mensile, comunque maggiorati ai sensi del precedente comma, viene applicata la riduzione del 35%.

Art. 3

Per il servizio del telefono con centralino in portineria, è dovuta la indennità mensile di £. 16,65.

Art. 4

Per il funzionamento dell'impianto centrale di riscaldamento e dell'impianto centrale di acqua calda, se il portiere ne abbia avuto l'incarico dal proprietario, sono dovute le seguenti indennità a seconda che l'incarico si riferisca rispettivamente ad uno soltanto o ad entrambi i detti servizi, di £. 144,30 e £. 155,40 per l'intera stagione *di riscaldamento*

8000- 4000-
1000 e 500

Art. 5

L'indennità dovuta al portiere in sostituzione del godimento dell'alloggio a norma della lettera b) dell'art. 13 del Contratto Nazionale, è stabilita in £. 94,35 mensili e l'indennità sostitutiva del riscaldamento, dovuta a norma della lettera d) dello stesso articolo è stabilita in £. 111 per la intera stagione.

Art. 6

Nei Comuni diversi dal Capoluogo di Provincia (eccettuati i Comuni di Carpi, Mirandola, e Sassuolo) i minimi di salario e le indennità come sopra stabiliti sono ridotti del 10% (dieci per cento); e se è stata concessa la autorizzazione all'esercizio di un mestiere nello stabile la riduzione è del 45% (quarantacinque per cento).

Art. 7

Il reddito imponibile degli stabili che, a norma dell'art. 14 comma 8 e 9, del Contratto Nazionale, conferisce al proprietario la facoltà di non corrispondere il salario, è stabilito in £. 8.000.

Art. 8

L'alloggio da assegnarsi al portiere, a norma dell'art. 15 del C.N. deve essere composto di almeno due vani di cui uno adibito a cucina; e se il portiere, al momento della sua assunzione in servizio,

./.

ha più di due persone di famiglia a carico, con lui conviventi, l'alloggio deve essere di almeno 3 vani.

Art. 9

Il lavoro straordinario prestato dal portiere a norma dell'art. 17 del C.N. è compensato nella misura di £. 1,11 per ogni ora compiuta.

Art. 10

Il lavoro convenzionale degli elementi di retribuzione corrisposti in natura al portiere ed indicati nella lettera b); c); d); dell'art. 13 del C.N. è stabilita ai fini dell'indennità di licenziamento, prevista dall'art. 24 dello stesso contratto, nella seguente misura:

alloggio £. 94,35 mensili - luce £. 11,10 mensili - riscaldamento (se è dovuto a norma dell'art. 13, lettera d) del C.N.) £. 111 per l'intera stagione. Se in luogo del riscaldamento in natura viene corrisposta la indennità sostitutiva, già prevista al comma b) dell'art. 5 del presente contratto, il valore convenzionale del riscaldamento è pari alla indennità corrisposta.

LAVORI CLASSIFICATI ALLA LETTERA C) DELL'ART. I DEL C.N.

- Art. II

I minimi di salario dovuto a questi lavoratori, a norma dell'art. 34 del C.N., sono stabiliti nella misura qui appresso indicata:

Prestazione d'opera fino a 30 ore mensili	£. 58,83 mensili
" " " a 60 " "	" 103,23 "
" " " a 90 " "	" 133,20 "
" " oltre le 90 " "	" 166,50 "

In relazione alla natura, durata e importanza del servizio, il proprietario dello stabile, fisserà di comune accordo con il lavoratore dipendente la retribuzione da corrispondere in conformità alla tabella indicata sopra.

- Art. 12

Il presente contratto integrativo andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione a norma di legge e scadrà il 31 Dicembre 1940.

Esso s'intenderà rinnovato per un altro anno e così di seguito, se una delle parti contraenti non l'avrà denunciato all'altra parte per mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.

p. FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEI PROPRIETARI DI FABBRICATI
F.to O. Squatriti F.to C. Manicardi

p. FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEGLI ADDETTI ALLA PROPRIETA' EDILIZIA
F.to G. Toscani F.to U. Baraldi